I Jolly in pillole

L'incensurabilità della brevità

nella correzione degli elaborati nei concorsi

Consiglio di Stato, Sezione VII, Sentenza n. 605/2025







Keywords

- > Pubblico Impiego
- > Procedimento concorsuale
- Commissione giudicatrice
- Discrezionalità
- > Insindacabilità
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Massima

Il Consiglio di Stato evidenzia ancora una volta che, nei ricorsi aventi ad oggetto gli esiti di procedure concorsuali, è insindacabile la brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati, atteso che la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove di candidati non è predeterminato da alcuna legge o regolamento.



Fatto

L'appellante ha partecipato alla procedura valutativa per la chiamata di un professore ordinario ed impugna il provvedimento di nomina della nuova commissione, la relazione finale e il decreto rettorale di approvazione degli atti, perché la precedente procedura si era conclusa con l'approvazione di una graduatoria in cui risultava al primo posto il prof. L.S., ma a seguito dell'accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è stata rinnovata la selezione; inoltre, nella nuova graduatoria, il prof. L.S. e il prof. G. si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto.

Nelle motivazioni del ricorrente si legge che:

- la nuova commissione avrebbe modificato i criteri di valutazione dei candidati rispetto alla precedente valutazione, con una maggiore valorizzazione del prof. S., avvantaggiato da una suddivisione dei fattori di giudizio in più voci;
- non sarebbero stati valorizzati i fattori in cui l'appellante avrebbe potuto prevalere;
- la commissione avrebbe agito in contrasto con le indicazioni del decreto decisorio del ricorso straordinario.

Decisione del TAR: Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha respinto il ricorso.

Conclusioni: La causa è passata in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 oggetto della decisione in commento.

Motivi della decisione

Sulla modifica dei criteri di valutazione dei candidati rispetto alla precedente valutazione e sul contrasto con le indicazioni del decreto decisorio del ricorso straordinario

La Commissione non ha modificato i criteri, ma ha addirittura utilizzato anche le medesime espressioni sintattiche per la valutazione sia della "produzione scientifica globale" che per le singole "pubblicazioni", con l'unica eccezione di meglio precisare la differenza tra "editor" e "autore".

Il DPR ha ritenuto che la precedente Commissione avesse erroneamente considerato come sinonimi i termini "autore e curatore" e, pertanto, si è reso necessario "ripetere la valutazione attraverso l'utilizzo di criteri corretti nel giudizio su entrambi i candidati", in quanto i due concetti non sono sovrapponibili trattandosi di qualificazioni che presuppongono attività del tutto distinte", senza in alcun modo vincolare la futura attività valutativa.

La nuova commissione ha tenuto distinte le due qualifiche e ha operato una nuova valutazione discrezionale.

Motivi della decisione

Sulla mancata valorizzazione dei fattori in cui l'appellante avrebbe potuto prevalere:

Le contestate accelerazioni dei tempi della procedura e la brevità del tempo riservato dalla Commissione ai propri lavori (in tutto 3h ½) non sono supportate da alcun elemento concreto da cui poter desumere che i commissari non abbiano dedicato tempi adeguati al vaglio della documentazione prodotta; si trattava, in particolare, di valutare due curricula e le pubblicazioni in una procedura cui partecipano solo due candidati.

La durata di tre ore e mezzo è relativa alla riunione che la rinnovata Commissione ha dedicato alla valutazione dei titoli dei due candidati, ma nulla esclude che la lettura dei titoli sia stata fatta, come è del tutto ovvio, dai Commissari singolarmente, mentre è la valutazione che è avvenuta nella seduta collegiale, con i tempi censurati.

Questo Consiglio ha già affermato che "nei ricorsi aventi ad oggetto gli esiti di procedure concorsuali, non può formare materia di censura l'asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove di candidati, mancando una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare" (ex multibus Consiglio di Stato sez. III, 21 dicembre 2022, n.11160)

Conclusioni

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello lo respinge.



Per scaricare la sentenza

https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/15371-2025-02-13-11-56-27.html



"Grazie per l'attenzione

Mi trovi anche su ..."

https://community.omniavis.it/ https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97Trlb-1bORtLA https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica

Simona Anzani